



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Rg 10/2021

Il Giudice,

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

visto il decreto con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza.;

rilevato che l'istante a fronte di un debito per complessivi euro [REDACTED] propone la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso:

- l'apporto di redditi professionali futuri, essendo privo di beni immobili e proprietario di alcuni beni mobili di modestissimo valore;
- lo stralcio al 90% dei crediti privilegiati (con una percentuale di soddisfazione del 10%), nonché al 95% dei crediti chirografari corrispondente ad un importo di € [REDACTED] da ripartire in 31 rate mensili tenendo conto dell'età avanzata – già pensionato - e delle limitate prospettive lavorative future;

considerato che nel corso dell'ultima udienza del 06/04/2022 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto, ma ha chiesto rinvio al fine di dare corretto riscontro, in sede di proposta, alle osservazioni pervenute, in particolar modo, considerando la necessità di provvedere allo scorporo di numerose cartelle, al fine di differenziare i relativi importi dovuti agli enti



impositori, a titolo di imposta, spese e interessi, ed all'Agenzia entrate Riscossione, a titolo di aggio e spese di esecuzione, nonché per effettuare le notifiche anche a detti enti ed il Giudice ha fissato nuova udienza per il giorno 7.6.2022;

rilevato che a tale udienza l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto che entro il termine di legge, è pervenuta l'espressione di voto negativo pari al 91,73% da parte:

- dell' Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma I – ufficio riscossione, con espressione di voto negativo. L'Agenzia ha specificato che: "Il debito tributario complessivo certificato è infatti [REDACTED] al netto degli oneri di competenza dell'Agente della riscossione aggio e spese di riscossione). Pertanto, l'importo percentuale offerto, pari al 10%, dovrebbe essere di € [REDACTED] e non di € [REDACTED] come riportato nella Relazione" ulteriormente evidenziando che: "Inoltre, nell'accordo proposto è stato previsto un termine di dilazione breve di 36 mesi, senza valutare un periodo di rateazione più lungo che comporterebbe un maggiore soddisfacimento dei creditori. Del resto, un termine maggiore è previsto per le rateizzazioni delle cartelle anche dalla normativa vigente (art.19, DPR n. 602/73)" (voto pari al 81,54%);

- da [REDACTED] con espressione di voto negativo (pari al 10,29%);

rilevato che il debitore proponente, alla stessa udienza del 7.6.2022, ha manifestato la volontà di riconoscere l'intero credito specificato dall'Amministrazione Finanziaria, seppur nei limiti della percentuale di pagamento indicato in proposta, ed il Giudice ha disposto che il Gestore effettuasse comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ed ha rinviato l'udienza al 6.7.2022 per il deposito della relazione integrativa con il voto dell' Agenzia delle Entrate all'esito della nuova proposta;

rilevato che nella relazione integrativa il Gestore della Crisi ha rappresentato di avere provveduto ad effettuare comunicazione alla competente Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Roma 1, evidenziando la volontà del [REDACTED] di riconoscere l'importo richiesto, nonché richiedendo che la stessa dichiarasse la propria adesione o meno a detto riconoscimento ed ai relativi pagamenti entro e non oltre la fissata udienza del 6.7.2022 ma di non avere ricevuto alcuna risposta da parte



dall'Agenzia delle Entrate, pur avendo il proponente debitore riconosciuto l'intero credito, come certificato dalla stessa Agenzia delle Entrate; ritenuto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del cosiddetto "cram down".

Invero, ai sensi dell'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, che ha introdotto il cram down fiscale nel sovraindebitamento, va omologato l'accordo di composizione della crisi, in presenza di voto negativo espresso dall'amministrazione, quando tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, sussiste la convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, posto che il ricorrente non potrebbe soddisfare diversamente le pretese creditorie, non essendo titolare di beni all'infuori dal reddito da lavoro e di i beni mobili, di modesto valore commerciale, qualificabile in euro [REDACTED] (si tratta di un motoveicolo il cui valore è stimato in € [REDACTED] e di una autovettura del 2002, il cui valore stimato è pari ad [REDACTED] la cui liquidazione, non consentirebbe alcuna migliore soddisfazione per i creditori.

Quanto al reddito da attività professionale appare congruo l'importo di [REDACTED] da ripartire in 31 rate mensili tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente (71 anni), peraltro già pensionato.

Non può, pertanto, non prendersi in considerazione, le limitate prospettive lavorative future.

ritenuta, pertanto, la convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, poiché l'accordo consente un soddisfacimento maggiore delle ragioni del Fisco;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano,

P. Q. M.

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da [REDACTED]

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale. di Roma;



rammenta, ai sensi dell'art. 12 l. n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 25/07/2022

Il Gd

Dott. Angela Coluccio

